

Private banking



Guardiamo solo gli hedge fund, per questo li vediamo così bene.

Hedge Invest Sgr, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi di hedge, con sedi a Milano e a Londra, è stata tra le prime Sgr alternative autorizzate in Italia ed è attualmente tra le prime dieci società presenti sul mercato per l'ammontare dei patrimoni in gestione. Hedge Invest Sgr, focalizzata nella creazione e gestione di prodotti di investimento orientati alla performance assoluta, gestisce una gamma di prodotti differenziati per strategia e per profilo di rischio-rendimento. Una quota dell'offerta pari al 50% è costituita da fondi di hedge specializzati, che evidenziano l'orientamento di Hedge Invest a soddisfare le esigenze più evolute di asset allocation.



Hedge Invest Sgr - Milano - Via Vittor Pisani, 22 - Tel. +39 02 667.441 - Londra - 72 New Bond Street - Tel. +44 207 409.696 - www.hedgeinvest.it

Finanza & patrimoni. Occorre superare la remora di spossarsi dei beni

Blindare le fortune con lo scudo del trust

I diversi risvolti della versione «italiana»

Gianfranco Ursino

L'istituzione del trust va molto indietro nel tempo. La sua origine risale all'epoca medievale, quando i cavalieri che partivano per le Crociate, al fine di tutelare il loro patrimonio e la loro stirpe, affidavano la gestione dei loro possedimenti a un terzo soggetto che aveva l'obbligo di custodirlo e amministrarlo nell'interesse dei beneficiari.

Nella sua lunga storia, nei Paesi di diritto anglosassone che lo hanno codificato e sviluppato, il trust si è sempre mostrato uno strumento flessibile ed efficiente per gestire patrimoni, con finalità prestabilite a beneficio di specifiche persone o a scopi benefici. Con il trust il proprietario di un patrimonio, costituito da beni mobili o im-

CHI OPERA IN ITALIA

Tra i vari gruppi che offrono questi servizi ai clienti solo Banca Esperia prevede la variante «interna», gestita tra le mura domestiche

mobili, attribuisce per un determinato numero di anni la proprietà effettiva al trustee, senza assegnargli tuttavia il godimento dei relativi beni economici che spetta ai beneficiari designati. Anche se la titolarità legale dei beni è inderogabilmente del trustee stesso, un'importante particolarità è che i beni conferiti in un trust non fanno parte del patrimonio del trustee ai fini successori o a favore dei creditori. Ciò tutela i beneficiari da eventuali conseguenze che potrebbero derivare dal fallimento o dalla morte (in caso di persona fisica) del trustee.

Dopo diversi secoli di storia il trust ha finalmente varcato la soglia delle salette dei private banker italiani. Entrato in punta di piedi nel 1992, dopo la ratifica della convenzione internazionale dell'Aja, il trust ha via via superato le diffidenze iniziali degli italiani che dimostrano di aver compreso le implicazioni e le potenzialità dello strumento. Con una progressione geometrica in poco più di un decennio nel nostro Paese si è passati dalle decine alle migliaia di trust: la remora psicologica di spossarsi dei beni è stata pia-

no piano ridimensionata.

In Italia il trust vive una fase di sviluppo adolescenziale, con tutte le contraddizioni tipiche della giovane età. Dal '92 il trust è uno strumento giuridico riconosciuto nel nostro Paese, anche se va sempre regolato con una legge di uno Stato che ne prevede la disciplina. In questi anni giuristi ed esperti finanziari hanno cercato invano di fare chiarezza con norme, sentenze e interpretazioni contrastanti. Un labirinto legale ingarbugliato ulteriormente dal nuovo articolo 2645-ter del codice civile, introdotto con il decreto proroghe del febbraio scorso (vedi intervento in pagina).

In attesa di una normativa specifica nazionale gli operatori italiani hanno quindi preferito veicolare il servizio tramite proprie strutture domiciliate all'estero. Solo di recente, con il contributo dei prodotti di Banca Esperia i trust "interni" (operativi secondo una legge estera ma amministrati in Italia) si sono sviluppati, anche alla luce delle ultime sentenze che hanno generato una giurisprudenza prevalente, anche se non univoca, a loro favore. «Con i trust interni — afferma Guido Feller, amministratore delegato di Duemme Trust Company — si mantiene la proprietà dei beni in Italia. Inoltre, un'istituzione tutta italiana garantisce una maggiore trasparenza e un'ulteriore piccolo ma importante dettaglio: l'atto è stilato in italiano». Il vantaggio di un trust company domestica è che il disponente ha la sensazione di avere il suo interlocutore sotto casa. «Ma cosa succederà una volta approvata una possibile legge italiana sui trust? Si chiedono gli operatori. «I trust interni già in essere — spiega Diego Cavrioli, responsabile private banking di Bpu — potrebbero avere difficoltà a riconciliare la propria legge di riferimento con l'eventuale futura normativa italiana, con conseguenze per l'operatività e le finalità della struttura». In Italia si rischia quindi di muoversi in un ambiente non definito. «Sono molti i fattori, principalmente personali — spiega Guy Simoni, responsabile wealth e tax planning di Julius Baer Family Office di Zurigo —, che determinano la scelta di un trust "domestico" o estero. Per essere



Il trust risale al medioevo, ai tempi delle Crociate. Prima di partire per la Terra Santa i cavalieri usavano lo «scudo» del trust per tutelare i loro possedimenti durante la lunga assenza

Il casi

Per istituire un trust occorre avere una motivazione sostanziale che va oltre i benefici fiscali. Alcuni esempi di applicazione

Ambito imprenditoriale

Separare i beni personali da quelli dell'impresa per proteggere l'azienda da vicende pregiudizievoli della famiglia e viceversa
Assicurare la continuità aziendale nel passaggio generazionale
Fungere da garanzia di specifiche obbligazioni (rust di garanzia)
Patti parasociali, M&A, stock option, cartolarizzazione crediti

Ambito familiare

Proteggere il patrimonio dal rischio d'impresa come anche il patrimonio di professionisti, amministratori, sindaci
Provvedere a tutte le esigenze economiche dei figli per un periodo più o meno lungo e anche dopo la morte del disponente: dal semplice mantenimento mensile a esigenze specifiche e più complesse (studi, avviamento professionale)

Garantire assistenza morale e materiale di un soggetto minore o incapace. Estensione di un determinato tipo di assistenza anche oltre la vita dei genitori del disabile

Trasferire i beni agli eredi garantendo condizioni determinate dal disponente, protezione dei beneficiari e decisioni postume in caso di incertezza

No profit e terzo settore

Destinare beni e/o redditi da essi prodotti per costituire o sostenere un'iniziativa filantropica (charitable trust)

Destinare beni pubblici a uno scopo o a un progetto di pubblica utilità

certi che la legge in vigore sia corrispondente al luogo di amministrazione dei trust, è comunque consigliabile propendere per una giurisdizione stabile, con una tradizione di lunga data nella regolamentazione dei trust». «Qualora ci fosse una legge italiana sul trust — conclude Feller — è tutto da di-

mostrare che non si possa continuare a utilizzare una legge straniera per disciplinare i rapporti privati tra i soggetti interessati, come già avviene per altre tipologie di contratti». Tutti aspetti da considerare quando il legislatore si deciderà di regolamentare il trust con una legge specifica.

ANALISI

Quel vincolo per isolare i beni

di Angelo Busani

Con la recente introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2645-ter, è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati «alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela» per una durata non superiore a 90 anni o per la durata della vita del beneficiario.

In altri termini, imprimendo su determinati beni questo vincolo di destinazione (che viene trascritto nei pubblici registri dove sono iscritti i beni oggetto dell'atto di destinazione) si ottiene l'effetto di "isolare" questi beni dal patrimonio "generale" del soggetto che ne è il titolare, in modo da destinarli al perseguimento del fine per il quale l'atto di destinazione è stato istituito. Con l'imposizione del vincolo di destinazione, i beni che ne sono oggetto vengono, in particolare, sottratti alle vicende in cui può essere coinvolto il loro proprietario. Di conseguenza non possono essere assoggettati a procedure esecutive o concorsuali, si sottraggono all'eventuale regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, non entrano nell'asse ereditario, e via di seguito.

È il caso di una persona, non coniugata e priva di figli, che presta continuativa assistenza a un parente disabile. Queste

persone si pongono inevitabilmente il problema dell'assistenza al disabile nel caso in cui esse non possano più provvedervi (per premorienza, infortunio o altra sopravvenuta incapacità). Nel contempo, l'instaurazione dei beni al disabile può non rivelarsi una scelta adeguata: il disabile può non essere in grado di provvedere alla gestione del bene, alla riscossione e all'utilizzo dei frutti (come i canoni di locazione), alle riparazioni occorrenti, all'eventuale loro vendita e al reimpiego del ricavato. Ebbene, mediante il vincolo di destinazione a beneficio del disabile, tutte queste esigenze possono essere soddisfatte. La nuova norma in questione rappresenta quindi una rilevantissima eccezione a quella fondamentale regola del nostro sistema giuridico, codificata nell'articolo 2740 c.c., per effetto della quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni. In altri termini, a garanzia dei creditori e della loro parità di trattamento, il patrimonio di ciascuna persona (sia quello attualmente posseduto, sia quello che verrà in futuro acquisito) è per intero dedicato a far fronte alle obbligazioni che gravano su quello stesso soggetto.

Non è quindi possibile, salvo esplicite disposizioni di legge, isolare, nell'ambito di un dato patrimonio, dei sottinsiemi, dei compartimenti stagni desti-

nati a certi scopi e che siano impermeabili rispetto al restante patrimonio di quello stesso soggetto: la separazione patrimoniale più frequente e conosciuta è quella che si crea costituendo una società di capitali, cioè destinando determinati beni (denaro, innanzitutto) a comporre il

I SOGGETTI COINVOLTI

Chi è legato in un trust:

Disponente
■ colui che pone in essere il trust, conferisce i beni e ne determina la regolamentazione

Trustee
■ la persona (fisica o giuridica) che acquisisce la proprietà legale del patrimonio e lo gestisce nell'interesse dei beneficiari, secondo le istruzioni contenute nell'atto istitutivo

Beneficiari
■ coloro che godono dei benefici economici del trust senza essere proprietari dei beni, non escludendo che lo diventino in futuro

Guardiano
■ colui che ha il compito di vigilare e controllare che il trustee persegua in modo corretto gli scopi indicati dal disponente

patrimonio della società e quindi sottraendo quei beni dal patrimonio generale di quel soggetto. Con la conseguenza, da un lato, che i creditori della società non possono avere soddisfazione sul patrimonio personale e che, viceversa, i creditori "personali" non possono aggredire i beni della società (anche se, per il vero, possono comunque pignorare le partecipazioni che il debitore ha in questa società).

Altra forma assai conosciuta e praticata di patrimonio destinato è quella che consegue alla stipula di un atto istitutivo di un fondo patrimoniale: si tratta di una sorta di membrana che isola i determinati beni (destinati a far fronte ai bisogni di una data famiglia) i quali, pur rimanendo di titolarità di coloro cui appartengono, sono però per legge sottratti all'azione esecutiva dei creditori per i debiti che uno dei coniugi contrae in ragione della sua attività imprenditoriale o professionale.

Quando il nostro ordinamento necessitasse di una regolamentazione dei patrimoni destinati lo ha testimoniato il fervore che da oltre 15 anni si è manifestato intorno all'istituto del trust, proprio per realizzare anche in Italia quella separazione di patrimoni che è utile per più fini: esigenze imprenditoriali, questioni professionali, tutela di soggetti deboli, operazioni finanziarie, e così via.

Presenti allo SMAU
Pad. 8 - Stand C80/D79



Impresa²⁴. Il software gestionale con la potenza de Il Sole 24 ORE.



* Grazie ad un accordo tra Il Sole 24 ORE e l'Ufficio di Banca, per utilizzare le soluzioni di finanziamento a base zero messe a disposizione da UniCredit Banca. Per informazioni si rivolga all'Ufficio di Banca. Regali informativi e documenti di sintesi disponibili in tutte le agenzie. Per conoscere quali più conda visiti il sito www.unicredit.it

Il vostro business gira alla massima potenza.

Impresa²⁴ è il nuovo software gestionale modulare per le piccole e medie imprese, acquistabile anche con un finanziamento*, che vi dà tutte le risposte in un solo prodotto. Meno problemi, più business: scoprite come far girare la vostra attività alla massima potenza con un clic su www.impresa24.ilssole24ore.com o una telefonata allo (02 o 06) 3022.5680.



www.impresa24.ilssole24ore.com



per informazioni tel. (06 o 02) 3022.5680